

COMUNE DI VAGLIA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
Approvato con delibera di C.C. n. 65 del 13.10.2020**

Art. 1 Oggetto	2
Art. 2 Definizioni	2
Art.3 Esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali	2
Art. 4 Attività di coordinamento	2
Art.5 Funzioni e compiti assegnati ai Responsabili di Settore	3
Art. 6 Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)	3
Art. 7: Responsabile del trattamento	4
Art. 8 Violazione dei dati personali	4
Art. 9 Autorizzati al trattamento	4
Art. 10 Formazione del personale	4
Art. 11 - Rinvio	4

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedurali e regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell'attuazione del Regolamento europeo ("General Data Protection Regulation" del 27 aprile 2016 n. 679 – "Regolamento Generale Protezione Dati", di seguito denominato "RGPD"), relativo alla protezione dei diritti e della libertà delle persone fisiche, con riguardo ai trattamenti dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel Comune di Vaglia.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a. *dato personale*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile custodita o trattata dal Comune di Vaglia; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - b. *trattamento*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute nell'ambito dell'attività dell'Ente con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c. *titolare del trattamento*: il Comune di Vaglia nel complesso delle sue articolazioni organizzative;
 - d. *responsabile del trattamento*: la persona fisica o giuridica, estranea all'Ente che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
 - e. *violazione dei dati personali*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
2. Per i restanti termini utilizzati si fa riferimento alle definizioni contenute nell'art. 4 del Regolamento UE 679/2016

Art.3 Esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Vaglia è il Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali, ed è rappresentato, ai fini previsti dal regolamento e dalle altre normative vigenti in materia di tutela dei dati personali, dal Sindaco *pro tempore*.
2. Ai sensi dell'art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e In conformità all'assetto organizzativo dell'Ente, i Responsabili preposti a ciascun settore dell'Ente sono delegati all'esercizio di specifici compiti e funzioni del titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza e limitatamente a quanto definito all'articolo 5.

Art. 4 Attività di coordinamento

1. Il Segretario comunale svolge funzioni di coordinamento dei Responsabili di settore, fornendo indicazioni di carattere generale alle Strutture in termini di definizione delle policy in materia di trattamento dei dati personali.

2. Il Segretario comunale e i Responsabili di settore armonizzano le proprie attività, consultando il DPO per la definizione delle corrette procedure di trattamento dei dati, stabilendo le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più Settori organizzativi.
3. Il Segretario comunale conserva in formato elettronico il Registro delle attività di trattamento, all'aggiornamento continuo del quale concorrono, per i trattamenti di propria competenza, i Responsabili di settore. Presso il Segretario sono conservati anche i Registri e la documentazione prevista dalle diverse procedure adottate dall'Ente in tema di tutela dei dati personali.

Art.5 Funzioni e compiti assegnati ai Responsabili di Settore

1. Ai Responsabili di Settore, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, sono delegati i seguenti compiti a funzioni:
 - a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento e dalla normativa nazionale in capo al Titolare del trattamento, nell'ambito delle competenze e delle attività assegnate all'Unità organizzativa a cui è preposto;
 - b) porre in essere, nell'ambito delle proprie Strutture e nel rispetto delle proprie competenze, misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento;
 - c) proporre gli interventi necessari per l'attuazione di misure nell'ambito della programmazione operativa (DUP), di bilancio e di Peg, previa apposita analisi preventiva della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti da quest'ultimo, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - d) definire per conto del Comune finalità, mezzi di trattamento e rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi previsti in caso di contitolarità del dato personale ai sensi dell'art. 26 del regolamento;
 - e) designare il personale autorizzato al trattamento dei dati personali fornendo loro adeguate istruzioni per il corretto trattamento;
 - f) stipulare per conto del Comune i contratti di cui all'art. 28, paragrafo 3, del regolamento, per disciplinare il rapporto con il responsabile del trattamento di cui all'art. 6;
 - g) verificare la corretta predisposizione delle informative e curarne il costante aggiornamento.
 - h) aggiornare il registro delle attività di trattamento, con riferimento agli ambiti di competenza delle strutture cui sono preposti
 - i) effettuare l'analisi del rischio e, quando necessario, la valutazione dell'impatto di cui all'art. 35 del regolamento, avvalendosi della collaborazione del DPO;
 - j) adottare misure appropriate al fine di garantire l'esercizio dei diritti di coloro i cui dati personali sono oggetto di trattamento previsti agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento, evadere le richieste di esercizio dei diritti per i dati di competenza della propria unità organizzativa sulla base delle procedure adottate dall'Ente e aggiornare il relativo Registro delle Richieste;
 - k) notificare al Garante della protezione dei dati personali le violazioni dei dati personali (data breach) e provvedere alla comunicazione della violazione agli interessati, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento, sulla base delle procedure adottate dall'Ente;

Art. 6 Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)

1. Il Comune, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nomina il Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ente fra soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e stabilisce la durata dell'incarico.

2. Il DPO assolve ai compiti previsti dall'art. 39 del Regolamento e agli eventuali altri compiti affidati dall'Ente
3. Il Comune sostiene il DPO nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati assicurando l'autonomia e le risorse necessarie per assolverli come previsto dall'art. 38 del regolamento.

Art. 7: Responsabile del trattamento

1. La funzione di responsabile del trattamento discende da contratto o altro atto giuridico, sottoscritto dal titolare del trattamento ossia da i Responsabili di Settore che ne esercitano le funzioni, come definito all'art. 5., anche tramite schemi-tipo predisposti dall'ente o dall'autorità di controllo.
2. Il responsabile del trattamento tratta i dati personali in applicazione di quanto espressamente previsto nel contratto o in altro atto giuridico di cui al comma 1, e ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31 del Regolamento 679/2016 UE, in ordine a:
 - a) materia disciplinata e durata del trattamento;
 - b) natura e le finalità del trattamento;
 - c) tipo di dati personali;
 - d) categorie di interessati;
 - e) obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 8 Violazione dei dati personali

1. Chiunque all'interno dell'Ente venga a conoscenza di una violazione dei dati personali lo deve segnalare, per il tramite del proprio superiore gerarchico, al Responsabile del Settore di appartenenza, che deve segnalare tempestivamente l'accaduto al DPO e provvedere tempestivamente e in conformità alle Procedure in materia adottate dall'Ente

Art. 9 Autorizzati al trattamento

1. Tutto il personale in servizio presso il Comune che, per il le mansioni affidate, sia necessitato a trattare dati personali è autorizzato al trattamento dei dati in relazione alle competenze attribuite o comunque esercitate presso gli uffici cui sono preposti, nel rispetto delle misure e delle istruzioni adottate dai Responsabili del Settore di competenza.

Art. 10 Formazione del personale

1. I Responsabili di Settore, di concerto con il Segretario comunale e tramite gli Uffici preposti alla Formazione dell'Ente, assicurano la programmazione e l'organizzazione delle attività formative del personale per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 11 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le disposizioni del Regolamento e della normativa italiana vigente in materia.